



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.464/12/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 PER IL PALINSESTO TELEVISIVO DENOMINATO "RADIO 105 TV"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176, ed in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193;

VISTA l'istanza presentata dalla società Radio Studio 105 Srl per il proprio palinsesto televisivo "Radio 105 TV", diffuso via web, in data 17 aprile 2012 (prot. n. 18199), con la quale si chiede la deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c), del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 23 maggio 2012 (prot. n. 25330) e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la richiesta di una proroga del termine di consegna dei documenti richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento, presentata dalla società in data 10 luglio 2012 (prot. n. 35116) e concessa dal Consiglio nella seduta del 2 agosto 2012;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società in questione in data 1 ottobre 2012 (prot. n. 49228);

CONSIDERATO che la società chiede in particolare la deroga agli obblighi di programmazione di opere europee degli ultimi cinque anni, ivi comprese le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, alla riserva di opere specificatamente rivolte ai minori e alla riserva di quote di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Radio 105 TV”;

RILEVATO che come evidenziato dalla società la programmazione di “Radio 105 TV” è interamente composta da video musicali trasmessi a rotazione;

RITENUTO che la connotazione a carattere musicale sia di per sé sufficiente a giustificare l'esenzione dagli obblighi di programmazione in opere cinematografiche di espressione originale italiana, indipendentemente dalla definizione dei criteri per la qualificazione delle stesse in quanto incompatibile con la linea editoriale dell'emittente;

RITENUTO che per il palinsesto in questione, caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, l'eventuale investimento nelle stesse potrebbe comportare una dispersione delle risorse finanziarie che, nella sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, dovrebbero essere impiegate per l'approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla linea editoriale dell'emittente, e potrebbero dunque danneggiarla rispetto ai propri concorrenti;

RITENUTO, pertanto, che tale investimento potrebbe sia comportare degli oneri economici superflui per l'emittente, che risultare poco affine al target di riferimento, costituito principalmente da giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, come documentato dall'istante, potendone dunque derivare un peggioramento della quota di mercato attualmente detenuta da “Radio 105 TV”. In particolare, si rileva che una modifica della propria linea editoriale potrebbe tradursi per l'emittente in una riduzione dei ricavi da pubblicità, in virtù della conseguente variazione del target di riferimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la programmazione interamente composta da opere musicali prevede per sua stessa natura una quota rilevante realizzata da produttori europei e indipendenti;

RITENUTO pertanto autonomamente soddisfatto l'obbligo di programmazione e investimento in opere europee e opere europee di produttori indipendenti, anche recenti;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga relativamente limitatamente agli obblighi di programmazione di opere europee cinematografiche di espressione originale italiana e di emissione di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori e di non poter, invece, accogliere la richiesta di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee degli ultimi cinque anni e alla riserva di quote di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti;

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee degli ultimi cinque anni e alla riserva di quote di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici presentata per il palinsesto "Radio 105 TV" è rigettata.
2. L'emittente "Radio 105 TV" è esentata dagli obblighi di programmazione in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. L'emittente "Radio 105 TV" è esentata dagli obblighi di emissione di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori, di cui all'art. 34, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. L'esenzione dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 decorre dall'anno 2011, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
5. La società Radio Studio 105 Srl, autorizzata alla trasmissione del palinsesto a diffusione lineare su altri mezzi di comunicazione elettronica "Radio 105 TV", è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è trasmessa alla Società Radio Studio 105 s.r.l. e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci